D.L. n.227 del 19.6.2012: Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario

Articolo 1

L'articolo fissa in 179 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 6,50 per cento e durata minima di quindici anni.

L'indebitamento autorizzabile rientra nel limite potenzialmente attivabile, come di seguito dimostrato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del d.l. 29.12.2011, n216, convertito dalla legge 24.2.2012, n.14, che consente l'utilizzo del limite del 25% per l'indebitamento autorizzato fino al 31 dicembre 2011 limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 in deroga all'articolo 8, comma 2, della legge 12.11.2011, n.183 (legge di stabilità) che ha ridotto dal 25% al 20% la percentuale delle entrate tributarie non vincolate, equivalente all'onere massimo degli oneri per mutui e prestiti contratti e autorizzabili

(migliaia di euro)

	2012	*2013*	*2014*
A –Entrate utili per la determinazione della capacità di indebitamento	*355.637*	*355.637*	*355.637*
B – Onere massimo per servizi mutui (25 per cento del punto A)	*88.809*	*88.809*	*88.809*
C – Oneri per indebitamento in ammortamento	*70.165*	*70.165*	*70.165*
D – Oneri indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio 2012	*18.600*	*18.600*	*18.600*
E – Capacità di indebitamento residua [B-(C+D)]	*0*	*0*	*0*

Articolo 2

La legge regionale 2/2012 è attualmente oggetto di impugnativa da parte del Governo alla Corte Costituzionale ed alla medesima sono state già apportate delle correzioni, in forza della legge regionale 15/2012, al fine di superare le eccezioni di illegittimità imputate dal Governo. Si ritiene quindi opportuno apportare alcune ulteriori modifiche, per pervenire alla definitiva cessazione del contenzioso costituzionale.

Articolo 3

Al fine di consentire lo svecchiamento dei mezzi di trasporto su gomma, si sono rese necessarie sia la modifica della l.r. 62/2009, consentendo interventi di ammodernamento, sia l'utilizzo delle risorse residue di vecchi piani di investimento per l'acquisto e per l'ammodernamento dei mezzi di trasporto.

Articolo 4

La norma dispone l'attribuzione, per l'esercizio 2011, di risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l'importo di 4 milioni di euro. Per il riparto di dette risorse si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre

2011 n. 37 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2012).

Articolo 5

Per il superamento della fase emergenziale verificatasi a seguito dei recenti eventi alluvionali occorsi nella provincia della Spezia, la Provincia medesima è stata autorizzata a destinare le risorse stanziate per il trasporto marittimo e non utilizzate ad un servizio di collegamento fluviale.

Articolo 6

Consente di coprire, con gli stanziamenti del bilancio 2012, le risorse non ancora assegnate per l'anno 2011.

ARTICOLO 1

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)))

1. All'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 , le parole "100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "179 milioni di euro".

ARTICOLO 2

(Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 "Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio")

1. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e ss. mm. e ii. è abrogata.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della l.r. n. 2/2012 sono abrogati.
3. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. n. 2/2012 dopo le parole "in via temporanea e precaria", indicate sia al primo che al secondo capoverso, sono aggiunte le parole "e comunque per non oltre un anno".
4. Al comma 4 dell'articolo 41 della l.r. n. 2/2012 dopo le parole "oggetto di delega" sono inserite le parole "o trasferite".

ARTICOLO 3

(Investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 62 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2010) dopo le parole "l'acquisto" sono inserite le parole "e l'ammodernamento".

2. Le aziende di trasporto pubblico locale possono utilizzare le risorse residue derivanti dall'utilizzo dei fondi relativi ai piani di investimento per gli anni dal 2000 al 2002 per l'acquisto e l'ammodernamento di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone.

ARTICOLO 4

(Risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2011)

1. Per l'esercizio 2011 sono attribuite risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l'importo di 4 milioni di euro.
2. Per il riparto delle risorse di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 37 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2012).

ARTICOLO 5

(Intervento per il trasporto fluviale di emergenza)

1. Al fine di consentire il trasporto nelle zone alluvionate, la Provincia della Spezia può destinare le risorse stanziate per il trasporto marittimo nel Golfo della Spezia, non ancora utilizzate, al servizio di collegamento fluviale sul fiume Magra ed ai necessari collegamenti via terra, stabilendo eventuali agevolazioni o esenzioni tariffarie che possono trovare copertura in tale stanziamento.

ARTICOLO 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 20 c. 2 della l.r. 37/2011, con gli stanziamenti dell'U.P.B. 6.101 "Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale".